



Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 - 0818632466

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R - CODICE FISCALE: 94079330653

URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC: sais07600r@pec.istruzione.it

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED Elettrotecnica - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI MECCANICA, MECCATRONICA -
TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"Antonio PACINOTTI" - SCAFATI (SA)
Prot. 0014156 del 16/09/2025
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Agli studenti
Ai Genitori
Al personale ATA
AI DSGA
Atti/ALBO Sito WEB

Anno scolastico 2025/2026

Direttiva N. 15

Oggetto: Divieto di fumo a scuola

(rif. Regolamento D'Istituto come integrato ed approvato in C.di I. - pubblicato sul sito web della scuola)

Con la presente si richiama l'attenzione di tutti i destinatari sull'importanza del rispetto del divieto di fumo all'interno della scuola e si ricorda l'obbligo di vigilanza da parte del personale docente e non docente affinché la normativa sia rispettata.

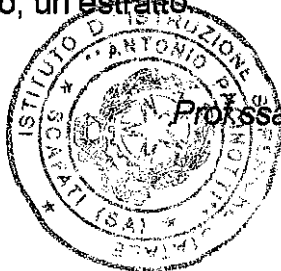
E' rigorosamente vietato fumare, anche tramite l'utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'istituto: in atri ed ingressi, cortili, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, ascensore e in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola.

Si ritiene opportuno evidenziare che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e la scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi per diffondere abitudini volte a tutelare il benessere e la salute degli studenti e a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.

In caso di violazioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge ed in caso di omesso pagamento si procederà all'inoltro dei verbali di contestazione alla Prefettura territorialmente competente per la riscossione coattiva (artt.113-114 del regolamento d'Istituto).

Si invitano i destinatari della presente a prendere visione del Regolamento d'Istituto (TITOLO VIII - artt.107 - 115) di cui si riporta, di seguito, un estratto.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO

(estratto dal Regolamento d'Istituto - TITOLO VIII)

(...)

Art. 112 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

(...)

I funzionari preposti, individuati nel Regolamento d'Istituto, hanno i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi e divulgativi, da collocarsi all'interno dell'Istituzione scolastica, in posizione ben visibile a tutti e nei luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sul rispetto e osservanza del divieto;
- contestare immediatamente le infrazioni verbalizzando il tutto su apposita modulistica predisposta;
- notificare, direttamente o per tramite del Dirigente scolastico o in sua assenza del suo delegato, la trasgressione commessa alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

(...)

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

(...)

Nell'esercizio delle sue specifiche funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

a) Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

b) Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

(...)

Art. 113 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione i responsabili Preposti procedono alla contestazione, previo accertamento della violazione, con la redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

(...)

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata.

In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

(...)

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

(...)

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore. Il trasgressore (se maggiorenne) riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo", quindi procede alla notifica entro i 30 gg. Successivi.

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

(...)

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

(...)

Art. 114 - SANZIONI

Come espressamente previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico», modificata a sua volta dall'art. 52 comma 20 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 189 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 96 del Decreto Legislativo 507/1999, tutti i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa e al pagamento di una somma minima di €. 27,50 fino ad un massimo di €. 275,00, oltre a costituire comportamento rilevante sul piano disciplinare con conseguente sanzione disciplinare comminabile sia per le studentesse e gli studenti sia per dipendenti a seguito della contestazione degli addebiti.

(...)

Allo stesso modo anche gli studenti e le studentesse che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della comprensione del disvalore della azione commessa, irrogabile secondo procedura prevista nel Regolamento di Istituto.

(...)

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare

L. n. 584/1975; Circ. Min. Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 51 L. n. 3/2003 Circ. Ministero Salute del 17.12.2004;.

verbale n° _____ del _____

il giorno _____ alle ore _____ nel locale/luogo _____
dell'Istituto I.I.S. "A.Pacinotti" in Scafati (SA), il sottoscritto _____ incaricato
dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento dirigenziale prot. n.
_____ del _____,

ACCERTA

che il Sig. _____ nato a _____ il _____
residente a _____ (____) indirizzo _____,
identificato con _____
veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.

- ☐ Il contravventore è incorso nell'aggravante, di cui all'art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni, essendo presente:

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____ Euro (_____ /00)
Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il Trasgressore

- ☐ il trasgressore rifiuta di sottoscrivere il verbale e/o di riceverne copia
Il Verbalizzante

Il presente verbale è notificato:

- ☐ mediante consegna contestuale di copia in proprie mani _____ firma del trasgressore/ricevente

- ☐ Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale è notificato al genitore:

Signor/ra _____ residente in
_____ via o frazione _____ n° _____

- ☐ mediante consegna contestuale di copia in proprie mani in data _____
firma del genitore ricevente

- ☐ tramite raccomandata postale R.R.
☐ tramite P.E.C.

Ricorsi:

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

Modalità di pagamento:

Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione A norma dell'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, il pagamento della somma di Euro 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate). La somma dovuta sale a 110,00 Euro, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa in quanto raddoppiato dall'aggravante, nel caso in cui il funzionario incaricato abbia verbalizzato la fattispecie dell'aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.

Si specificano le seguenti modalità di pagamento:

a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A." e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - Istituto I.I.S. A. Pacinotti di Scafati - Verbale N. _____ del _____);

b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra).

c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all'Istituto in cui è stata accertata l'infrazione entro 60gg (per mano o per posta) per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.